

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

| | | |
|-------------------|----------------------|--------------------|
| Anno: 2016 | Numero: 11384 | Sezione: IV |
|-------------------|----------------------|--------------------|

Soggetto imputato

| | | | |
|---------------------------|------------------------------|----------|-----------|
| Datore di lavoro pubblico | Datore di lavoro privato | C.S.E. | Dirigente |
| Responsabile dei lavori | Committente | Preposto | R.S.P.P. |
| Lavoratore | X Altro: responsabile civile | | |

Esito

| | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Assoluzione | | | | |
| Condanna: | pena detentiva | pena pecuniaria | pena sia detentiva che pecuniaria | pena non specificata |
| Concorso di colpa del soggetto leso: no | | | | |
| Risarcimento alla costituita parte civile: - | | | | |
| Altro: - | | | | |
| Quantum: | | | | |
| Gradi precedenti | | | | |
| 1°Grado: Tribunale di Ravenna in data 7 giugno 2012 condanna entrambi gli imputati ed i responsabili civili fra loro in solido al risarcimento del danno in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di una provvisoria, nonché alla refusione delle spese di giustizia. | | | | |
| 2°Grado: Corte d'appello di Bologna, 3 Sezione penale, in data 8 ottobre 2014, di conferma del primo grado. | | | | |
| Precedente giudizio di Cassazione: no | | | | |
| Corte di Appello in sede di rinvio: no | | | | |

Classificazione dell'evento

| | | | | |
|--|---|----------------------------|----------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Infortunio | Malattia | Non riguarda un infortunio | | |
| Tipo di evento: | <input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale | | Mancata tutela | |
| Tipo di infortunio: | <input checked="" type="checkbox"/> lesioni | | morte | |

Fattispecie

| |
|--|
| Operando presso due vasche ex decantazione acque procedeva assieme ad altri operai alla bonifica e allo smantellamento di una passerella in metallo posizionata sopra una delle dette vasche; dopo aver tagliato i bulloni di ferro che fissavano la passerella, si spostava all'interno della vasca per verificare il motivo per cui il manufatto non si spostava, ma improvvisamente la passerella si inclinava e cadeva, rovinandogli addosso e provocandogli lesioni guaribili oltre il quarantesimo giorno. |
|--|

Soggetto leso

| | | | | |
|---|-----------|--------------------------|--------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Operaio | Artigiano | Impiegato | Imprenditore | Salute & Sicurezza |
| Altro: | | Ulteriori soggetti lesi: | | |

Tipologia del luogo di avvenimento

| | | | |
|--|---|---------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Cantiere | Fabbrica | Ufficio | Altro: |
| Pubblico | <input checked="" type="checkbox"/> Privato | | |

Principio di diritto

| |
|---|
| Ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012, Marangio e altri, Rv. 252672; yds. anche, più recentemente, Sez. 4, Sentenza n. 44131 del 15/07/2015, Heqirmi e altri, Rv. 264974). |
|---|

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

| | | | |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Rigetto del ricorso | | Ricorso inammissibile | |
| Annullamento: | <i>senza rinvio</i> | <i>con rinvio</i> | <i>con rinvio ai soli fini civili</i> |
| Dispositivo: Revoca le statuizioni civili. | | | |

Note

Avuto riguardo a quanto comunicato dalle parti con le note in atti circa l'avvenuto, integrale risarcimento delle parti civili e la revoca della loro costituzione in giudizio, vanno revocate le statuizioni civili precedentemente adottate, essendosi estinto il rapporto processuale su cui esse si fondavano.

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.